



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Direzione Generale

Prot. n. 440

Torino, 21/01/2014

Ai Dirigenti e Reggenti
degli Ambiti Territoriali del Piemonte
LORO SEDI

Ai Dirigenti
delle Istituzioni Scolastiche
di ogni ordine e grado del Piemonte
LORO SEDI

Ai rappresentanti regionali
OO.SS. Comparto Scuola
Loro sedi

Oggetto: Contrattazione Integrativa Regionale sui criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio per il personale docente educativo ed ATA del 14 novembre 2013 e relativa integrazione del 13 dicembre 2013. Interpretazione autentica articolo 4 punto n. 1)

In riferimento alla Contrattazione Integrativa Regionale in oggetto, siglata in data 14 novembre 2013 e alla successiva integrazione, sottoscritta in data 13 dicembre 2013, informate le OO.SS. in data 17/01/2014, si ritiene necessario, al fine di risolvere le presunte interpretazioni divergenti segnalate allo scrivente Ufficio, fornire con la presente un'interpretazione autentica dell'art. 4 della stessa Contrattazione.

L'articolo 4 in questione stabilisce un ordine di priorità individuando al punto n. 1 "il **rinnovo dei permessi** per il numero di anni pari alla durata legale del corso, consentendo l'estensione ad un ulteriore anno fuori corso, nei casi in cui il contingente provinciale non fosse superiore al limite previsto dall'art. 1".

La CIR, con l'integrazione sottoscritta in data 13 dicembre 2013, **per il solo anno 2014, unicamente per quanto concerne il personale docente di ogni ordine e grado** ha inserito all'art. 4) il punto n. 1 bis:

"In attesa della definizione della procedura inerente l'attivazione dei percorsi abilitanti Speciali (PAS) previsti dal D.M. 58/2013, i Dirigenti degli Ambiti territoriali per le province del Piemonte procederanno esclusivamente all'accoglimento delle richieste di cui all'art. 4 punto 1) della Contrattazione Integrativa Regionale sui criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio per il personale docente, educativo ed ATA del 14 novembre 2013.

Non sarà autorizzata l'estensione all'ulteriore anno "fuori corso". (Anno in più rispetto alla durata legale del corso di laurea).

USR – Ufficio I° "Affari generali, personale e servizi della Direzione Generale. Gestione del personale della scuola"
Rif.:Guido Mallamaci
tel. 011 5163618 e-mail guido.mallamaci@istruzione.it
www.piemonte.istruzione.it
C.so Vittorio Emanuele II, n. 70 – 10121 Torino



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Direzione Generale

Riguardo all'applicazione del succitato art. 4) formulato genericamente e non relativo ad una specifica tipologia di corso, si ritiene che nel "**rinnovo dei permessi**" debbano rientrare anche:

- 1) i docenti che frequentano il corso di laurea in scienze della formazione primaria e che hanno necessità di un ulteriore anno integrativo per conseguire la specializzazione per il sostegno;
- 2) i docenti generalisti della scuola primaria che frequentano i corsi di formazione linguistica 1° e 2° contingente ;
- 3) i docenti che frequentano corsi finalizzati al conseguimento di un diploma di laurea, laurea triennale più eventuale laurea specialistica/magistrale; compresi i corsi di laurea presso i Conservatori di Musica e le Accademie di BB.AA.;
- 4) i docenti che frequentano i corsi riconosciuti dal MIUR finalizzati al conseguimento di titoli post-laurea e post diploma, purché previsto dagli statuti delle Università statali o legalmente riconosciute (dottorati di ricerca, "master", corsi di perfezionamento, corsi di specializzazione, corsi di alta formazione, ecc.) purché di durata almeno biennale e con esame finale;
- 5) i docenti che frequentano i corsi a distanza organizzati da Università Telematiche statali o legalmente riconosciute o da enti/organismi riconosciuti dal MIUR, finalizzati al conseguimento di un diploma di laurea, mediante utilizzo della piattaforma on – line.

Per quanto riguarda invece i docenti con contratto a tempo indeterminato, appartenenti a classi di concorso in esubero, ammessi a frequentare i corsi di riconversione sul sostegno, si precisa che, **tali corsi "costituiscono attività di formazione obbligatoria** a cui è tenuta l'Amministrazione per legge e, pertanto, la loro concessione non influisce sul contingente del 3% fissato per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio" (circolare ministeriale prot. AOODGPER n. 13391 dell'11 dicembre 2013).

In ultimo, come riportato nell'integrazione CIR, siglata il 13.12.2013 , per il personale ATA nulla è modificato per l'accoglimento delle richieste entro i limiti del contingente provinciale.

Si chiede di dare diffusione della presente comunicazione al personale interessato e si ringrazia della collaborazione.

IL DIRIGENTE
Antonio CATANIA